

Prot. 2270/1.6

Castelfondo, 25 luglio 2016

OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA PER AUTOCARAVAN IN LOC. REGOLE, LOC. POZI E LOC. SAON TRA LE ORE 22,00 E LE ORE 08.00.**ORDINANZA NR. 24/2016****IL SINDACO**

Premesso che si verifica di frequente l'insediamento sul territorio comunale di gruppi di persone con veicoli quali autocaravan che occupano spazi pubblici quali vie o aree di sosta;

Considerato che la sosta di predetti veicoli, in alcune casi, si protrae anche per lunghi periodi di tempo fino ad assumere il carattere di una vera e propria occupazione indebita di suolo pubblico, distogliendo di fatto parcheggi su area pubblica a disposizione per la sosta temporanea di altri veicoli, creando problemi alla viabilità degli utenti della strada;

Considerato che la sosta dei camper, a causa delle dimensioni assunte da tali veicoli, soprattutto di nuova generazione, possono comportare pericolosi intralci alla fluidità del traffico sia per la difficoltà di circolazione nelle strade esistenti, sia per la possibilità di potenziali interferenze con la segnaletica esistente (cartelli stradali, attraversamenti pedonali ecc) nonché rendere difficoltosa la visibilità in prossimità delle intersezioni stradali, occupando corsie di transito e rendere impraticabile la pulizia del suolo, permettendo l'accumulo di rifiuti nella parte sottostante gli stessi.

Considerato che in Località Coai – frazione Dovenà del Comune di Castelfondo esiste un'area attrezzata per la sosta di autocaravan, dotata di servizio igienico, acqua potabile, energia elettrica, tale da consentire il regolare svolgimento della vita quotidiana nel rispetto delle norme igieniche;

Considerato che si rende necessaria l'adozione di una nuova regolamentazione della circolazione che tenga conto delle modifiche apportate oltre alla sistemazione e regolamentazione della circolazione in tali vie;

Ravvisata la necessità di regolamentare la circolazione veicolare in tali vie secondo il principio della tutela e della sicurezza degli utenti tenendo conto del principio di massima sicurezza;

Ravvisata la necessità di adeguare la segnaletica verticale alla nuova viabilità in tali vie, al fine di adeguarle alle nuove prescrizioni ed alle nuove normative introdotte nel Codice della strada;

Considerata la necessità di istituire il divieto di sosta per caravan e camper limitatamente dalle ore 22,00 alle ore 08,00;

Preso atto che l'art. 77 del Regolamento di Esecuzione al Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992 nr. 495 e s.m., al comma 7 stabilisce che "per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati gli estremi dell'ordinanza di approvazione";

Considerato che per "segnali di prescrizione" secondo il dettato dell'art. 39 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.lg. 30.04.1992 nr. 285 e s.m., comma 1, lettera B), si intendono i segnali verticali di precedenza, di divieto e d'obbligo;

Appurato, che la segnaletica verticale e orizzontale già posta sulla Via Madonna Pellegrina, risulta conforme a quanto stabilito dall'art. 77 del Regolamento al Nuovo Codice della Strada, sia per quanto riguarda la sua collocazione, sia per quanto riguarda la corrispondenza strutturale ai dettati normativi;

Vista, altresì, la risoluzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nr. 2321/SEGR/3427 del 10 dicembre 2002, la circolare del dipartimento dei Trasporti Terrestri del 09 dicembre 2004 e la Direttiva del ministero dei lavori Pubblici nr. 6688 del 24.10.2000;

Vista la L. nr. 241/90 ed in particolare l'art. 3: "ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato...";

Visto il vigente Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.1992 nr. 283 e s.m. ed in particolare gli art 5 comma 3, 7 e 37, nonché il relativo Regolamento di Esecuzione;

Visto l'art. 31 del D.P.G.R. 01/02/2005 nr. 3/L;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n.ro 27 dd. 15.06.1994 approvata dalla G.P. di Trento in seduta del 08.07.1994 prot. n.ro 3290/3-B e s.m.,

ORDINA

L'istituzione del divieto di sosta per autocaravan sulle aree di proprietà del Comune di Castelfondo in Località Pozi, Saon e Regole tra le ore 22,00 e le ore 08.00.

DISPONE

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare il presente provvedimento ed a personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., il compito di farlo rispettare.

La presente ordinanza entra in vigore con la posa della prescritta segnaletica stradale a cura del Comune di Castelfondo.

La presente ordinanza sostituisce tutti i precedenti provvedimenti emanati in contrasto con la presente.

AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza delle disposizioni della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal D. L. vo 30 aprile 1992, nr. 285 (Nuovo Codice della Strada e ss.mm.).

Copia della presente ordinanza viene notificata mediante pubblicazione nel portale telematico www.albotelematico.tn.it nonché agli albi comunali, agli albi frazionali ed inviata a: Polizia Locale Alta Val di Non, Stazione Carabinieri di Fondo, Stazione Forestale di Fondo e Comune di Brez quale comune Capofila per la gestione Associata e Coordinata del Servizio di Vigilanza Boschiva.

Si da atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
- contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del vigente C.d.S., entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. nr. 495/92 (regolamento d'attuazione del C.d.S.).



IL SINDACO
Piazzini Oscar